

**STATUTO DEL
GRUPPO PARLAMENTARE
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
XIX LEGISLATURA**

Articolo 1

(Gruppo parlamentare)

Il Gruppo parlamentare "Alleanza Verdi e Sinistra" in sigla "AVS", di seguito denominato anche come "Gruppo", è costituito dalle deputate e dai deputati che alla data di approvazione dello Statuto risultavano iscritti allo stesso e dalle deputate e dai deputati iscritti ad altri Gruppi parlamentari che eventualmente vi aderiranno.

Articolo 2

(Principi e indirizzi)

1. Il Gruppo, nel rispetto del pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, valorizza il contributo di ogni deputata e deputato alle attività del Gruppo stesso e della Camera dei deputati, assicurando l'unitarietà degli indirizzi assunti collegialmente e democraticamente secondo le previsioni del presente Statuto.
2. Gli organi del Gruppo, al fine dell'effettiva partecipazione di tutte le deputate e i deputati agli indirizzi legislativi e politici del Gruppo stesso, garantiscono nelle funzioni ad essi attribuite la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutti gli aderenti al Gruppo.
3. Il Gruppo stabilisce rapporti di cooperazione e partecipazione con associazioni, centri di ricerca e movimenti e può promuovere forme di consultazione diretta dei cittadini. Il Gruppo favorisce inoltre l'istituzione di forme di collegamento delle proprie deputate e dei propri deputati con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale.
4. Su questioni che riguardano i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e le convinzioni etiche di ciascuno, le singole deputate e i singoli deputati possono votare in modo difforme dalle deliberazioni dell'assemblea del Gruppo ed esprimere eventuali posizioni dissenzienti nell'Assemblea della Camera a titolo personale, previa comunicazione al Presidente del Gruppo.
5. Le deputate e i deputati del Gruppo sono tenuti a garantire la massima partecipazione ai lavori della Camera dei deputati, sia in Aula sia in Commissione, nonché alle attività del Gruppo.
6. Ogni assenza dai lavori deve essere preventivamente comunicata, motivandola, al Delegato d'Aula e/o al Capogruppo della Commissione ove indicato.

Articolo 3

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico, nonché, nelle rispettive competenze, alla gestione delle risorse finanziarie: l'Assemblea, la/il Presidente, la/il Vicepresidente vicaria/o, la/il Tesoriera/e, i quali ai sensi dell'articolo 15, 2° comma, del Regolamento della Camera dei deputati costituiscono il Comitato direttivo.
2. Gli organi del Gruppo, diversi dall'Assemblea, sono costituiti nel rispetto del principio della parità di genere.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo delibera sugli indirizzi e sulle iniziative dello stesso in sede parlamentare e politica, nonché sulle materie relative alla gestione economica e finanziaria ad essa riservati dalle disposizioni regolamentari della Camera dei deputati e del presente Statuto.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione della/del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. La/Il Presidente è tenuto/o ad inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un terzo degli aderenti al Gruppo.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salva diversa previsione dello Statuto. Le Assemblee possono tenersi anche esclusivamente con mezzi informatici e telematici e, comunque, le singole deputate e i singoli deputati possono partecipare alle Assemblee anche con i suddetti mezzi.
4. Le votazioni hanno luogo di norma per voto palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, salvo che l'Assemblea all'unanimità decida per il voto palese.

5. L'Assemblea elegge gli Organi del Gruppo di cui all'articolo 3 del presente Statuto, le cui rispettive funzioni e attribuzioni sono previste dallo Statuto e dal Regolamento della Camera dei Deputati.

6. L'Assemblea delibera, inoltre, sugli atti ad essa riservati dallo Statuto e dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. La/Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali e politiche ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Promuove l'attività del Gruppo assicurando l'unitarietà degli indirizzi assunti collegialmente e democraticamente secondo le previsioni del presente Statuto

3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato direttivo.

Articolo 6

(Vicepresidente vicaria/o del Gruppo)

La/il Vicepresidente vicaria/o coadiuva la/il Presidente nelle attività e nelle funzioni a questo attribuite dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento della/del Presidente, la/il Vicepresidente vicaria/o esercita i poteri attribuiti alla/al Presidente dal Regolamento della Camera dei Deputati, nonché le attività e le funzioni previste dallo Statuto in capo a quest'ultima/o. Allo stessa/o sono inoltre attribuite le funzioni di Delegata/o d'aula.

Articolo 7

(Il Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo, come previsto dall'articolo 15, 2° comma, del Regolamento della Camera dei deputati, è costituito dalla/dal Presidente, dalla/dal Vicepresidente vicario e dalla/dal Tesoricra/e.

2. Il Comitato direttivo attua gli orientamenti e le decisioni assunte dall'Assemblea e garantisce la gestione organizzativa del Gruppo.

Articolo 8

(Il Tesoriere)

La/Il Tesoriera/e ha la legale rappresentanza del Gruppo e provvede all'amministrazione dello stesso, compresa l'assunzione delle obbligazioni in nome e per conto del Gruppo, nell'ambito delle funzioni e delle competenze ad esso attribuite dal Regolamento della Camera dei Deputati, dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e dallo Statuto.

Articolo 9

(Capigruppo di Commissione)

1. Qualora più aderenti al Gruppo siano componenti di una stessa commissione, gli stessi indicano la/il proprio Capogruppo, in caso di disaccordo esso è indicato dal Comitato direttivo.

2. Le/I Capigruppo di Commissione coordinano l'attività dei componenti della stessa, assicurando l'informazione delle attività svolte in Commissione a tutti gli aderenti al Gruppo e assicurando il coordinamento con gli Organi dello stesso.

Articolo 10

(Sanzioni)

L'Assemblea, su proposta della/del Presidente, in caso di violazioni dello Statuto può assumere nei confronti delle deputate e dei deputati del Gruppo, con la maggioranza dei componenti, i seguenti provvedimenti:

a) richiamo scritto;

b) sospensione dal Gruppo;

c) esclusione dal Gruppo.

Articolo 11

(Risorse finanziarie)

1. I proventi del Gruppo sono costituiti dai contributi erogati dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera dei Deputati, per le finalità di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.

I proventi sono altresì costituiti da eventuali liberalità di terzi e da attività non in contrasto con le norme regolamentari della Camera dei deputati e dalla legge.

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà del Gruppo e dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

3. L'Assemblea approva un Regolamento relativo alle modalità di destinazione dei contributi erogati dalla Camera dei deputati secondo le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati e ai vincoli di destinazione previsti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

4. È vietata la distribuzione in alcun modo degli avanzi di gestione, nonché la devoluzione a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, del contributo erogato dalla Camera dei deputati di cui all'articolo 15, comma 3, del Regolamento della stessa.

Articolo 12

(Rendiconto d'esercizio)

1. Il Rendiconto di esercizio annuale redatto in conformità del modello deliberato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione, è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dalla/dal Tesoriera/e, che ne cura anche l'invio all'Organo di Controllo e alla Società di revisione legale nei termini previsti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

2. Il Rendiconto di esercizio, con allegate le relazioni dell'Organo di Controllo e delle Società di revisione legale, è approvato dall'Assemblea entro il termine previsto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e viene inviato dal Presidente del Gruppo al Presidente della Camera dei deputati nel termine previsto sempre dalle suddette deliberazioni.

Del Rendiconto di esercizio

3. Del Rendiconto di esercizio, il quale deve contenere anche le informazioni relative all'organizzazione del Gruppo e al trattamento economico del personale, né è data la più ampia pubblicità.

Articolo 13

(Gestione amministrativa e contabile, controlli e verifiche)

1. Il Direttore amministrativo è nominato dall'Assemblea su proposta dalla/del Tesoriera/e e dura in carica per tutta la durata della legislatura, salvo revoca della/del Tesoriera/e.

Il Direttore amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa e contabile e svolge le funzioni previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera, riferendo periodicamente alla/il Tesoriera/e sull'andamento delle attività delle quali è responsabile.

2. L'Organo di controllo interno è nominato dall'Assemblea, dura in carica per i primi due esercizi dalla costituzione del Gruppo e può essere riconfermato per gli esercizi successivi sino alla conclusione della legislatura.

L'Organo di controllo è costituito da un iscritto al Registro dei revisori legali ed opera secondo i principi di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'Organo di controllo svolge le attività e i controlli di cui deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, tenendo un registro delle azioni di controllo poste in essere e redige una relazione annuale che viene allegata al Rendiconto di esercizio.

3. La società di revisione individuata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, come previsto dall'articolo 15 ter del Regolamento della Camera dei Deputati, svolge le attività e i controlli di cui deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera, redigendo una relazione sul Rendiconto di esercizio che viene allegata allo stesso.

4. Le funzioni di Tesoriera/e, Direttore amministrativo e componente dell'Organo di controllo sono incompatibili tra loro.

Articolo 14

(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento del Gruppo si applicano le disposizioni previste dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Articolo 15

(Approvazione e modifica dello Statuto)

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti.

Articolo 16

(Norme finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.